

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure per la limitazione alla navigazione in Canal Grande e in altri rii e canali del Centro Storico di Venezia e dell'Isola della Giudecca, in occasione della visita di Papa Francesco I
- **Integrazione** -

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che nella giornata di domenica 28 aprile 2024 dalle ore 08:00 il Santo Padre arriverà a Venezia per una visita pastorale;

Ritenuto che, per ragioni di sicurezza, si è reso necessario limitare la navigazione in Canal Grande e nei rii e canali interessati dal passaggio del pontefice;

Rilevata la necessità di permettere l'attracco delle imbarcazioni al servizio dell'organizzazione per le finalità connesse alla realizzazione dell'evento;

Rilevato altresì che si rende necessario permettere l'arrivo e le partenze degli ospiti delle attività ricettive che si affacciano sul Canal Grande, ricompresi nel tratto interdetto alla navigazione;

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n° 326 del 23 aprile 2024, "Misure per la limitazione alla navigazione in Canal Grande e in altri rii e canali del Centro Storico di Venezia e dell'Isola della Giudecca, in occasione della visita di Papa Francesco I"

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023;

ORDINA

- In deroga al punto 2) dell'Ordinanza n. 326 del 24 aprile 2024, le imbarcazioni al servizio dell'organizzazione sono autorizzate ad utilizzare gli spazi e specchi acquei di competenza del Comune di Venezia lungo Molo di San Marco e Fondamenta dei Giardini ex Reali, per le necessità connesse alla realizzazione dell'evento;
- In deroga al punto 6) dell'Ordinanza n. 326 del 24 aprile 2024, i motoscafi in servizio non di linea sono autorizzati a transitare fino a Calle del Ridotto, per le sole operazioni di carico e scarico degli ospiti delle attività ricettive che si affacciano sul Canal Grande. Rimane il divieto di transito da Calle del Ridotto a Punta della Dogana.

È sempre ammessa la circolazione dei natanti in servizio di emergenza e delle Forze di Polizia.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, se non diversamente stabilito ai sensi della DG nr. 555 del 25 ottobre 2013.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-